

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--



R.C.D. n. 432 /A -----

Concessione demaniale n. ARO/O/ 402 del 10 DIC 2019 (PR. 29/D.A.)---

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta **LEGA NAVALE ITALIANA**

SEZ. DI ARONA, tipologia di concessione: AREE A TERRA OCCUPATE

DA MANUFATTI NON RICONDUCEBILI A BENI CENSIBILI AL

CATASTO FABBRICATI E NON RICONDUCEBILI AD ATTIVITÀ

AVENTI FINI DI LUCRO (art. 10, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 13/R

del 28.07.2009 e s.m.i.), **PONTILI FISSI** (art. 10, comma 1, lettera l) del

D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), **PONTILI GALLEGGIANTI,**

ZATTERE E GALLEGGIANTI IN GENERALE (art. 10, comma 1, lettera n)

del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), **BOE DI ORMEGGIO** (art.

10, comma 1, lettera f), g) e h) del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) e

CONDUTTURE CAVI ED IMPIANTI IN GENERE NEL SOTTOSUOLO

(art. 10 comma 1 lettera p) del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) –

attività d'uso: SPORTIVE. -----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 333/A del 7.07.2017 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona; -----

Premesso che: -----

- la Lega Navale Italiana sez. di Arona, con sede in Arona (NO), Corso Europa n. 26 (c.f. 90006430038), era titolare della Concessione Demaniale rilasciata dall'Unione di Comuni Collinari del Vergante in data 20.09.2016 per l'occupazione di spazi appartenenti al Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore sul territorio del Comune di Arona, aree a terra ed in acqua indeterminate ed antistanti il foglio 29 mappali 36-159-313-391-393, ad uso *“area a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro, condutture cavi ed impianti in genere nel sottosuolo, pontili fissi, pontili galleggianti, boe di ormeggio”*; -----

- che ai sensi dell'art. 1) della predetta concessione demaniale, la scadenza della stessa era fissata al 31.12.2018; -----

- che in data 3.07.2017, ns. protocollo n. 4517, la Lega Navale Italiana sez. di Arona, presentava istanza di rinnovo, ovvero di rilascio di nuova concessione demaniale, per l'occupazione di beni/spazi appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato ed in particolare del Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore, come di seguito indicato: -----

COMUNE	ATTIVITÀ	DESTINAZIONE	UBICAZIONE	SUP.	DURATA
--------	----------	--------------	------------	------	--------



		Area a terra occupate da manu-			
		fatti non riconducibili a beni			
		censibili al catasto fabbricati e	foglio 29 mappale		
		non riconducibili ad attività			
ARONA	Sportive	aventi fini di lucro; condutture	36-159-313-391-	Mq. 517,10	9 anni
		cavi ed impianti in genere nel	393		
		sottosuolo; pontili fissi; pontili			
		galleggianti; boe di ormeggio			

- ai sensi dell'art. 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. <<la domanda di rinnovo...è presentata dal beneficiario della concessione, con le procedure di cui all'articolo 22, all'autorità demaniale preposta almeno 180 giorni prima della scadenza; qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente deve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservando l'attività d'uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti>>;-----

- la legge Regione Piemonte n. 2/2008 e s.m.i. ha disciplinato la navigazione interna, il demanio della navigazione interna e conferito funzioni agli Enti Locali, rimettendo alla Giunta Regionale la regolamentazione del procedimento per il rilascio delle concessioni dei beni del demanio idrico (fluviale e lacuale) per finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali (art. 4, comma 1, lettera j). In tal senso, il Regolamento n. 13 del 28.07.2009 nel disciplinare le procedure per il rilascio della concessione demaniale ha de-

lineato un procedimento, ad istanza di parte, alla quale deve essere data pubblicità mediante affissione, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune ove è situato il bene interessato dalla richiesta, consentendo la presentazione di nuove domande concorrenti, nonché di opposizioni e osservazioni, disponendo, nei casi di domande concorrenti, che prevedano un analogo uso dei beni demaniali, il ricorso all'evidenza pubblica (art. 22);-----

- la Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali ed Advocatura – Settore Attività Legislative e per la Qualità delle Normazioni – con proprio parere reso con nota 30.09.2014 protocollo n 10222/DB0302 all'oggetto "Proroga delle concessioni demaniali: applicabilità dell'articolo 1, comma 18 del D.L. 194/2009 e s.m.i. ai beni del Demanio della navigazione piemontese. Risposta alla richiesta di parere Vs. protocollo 3930/DB1205", ha esplicitato che: -----

- 1) la previsione di una pubblicità e dunque di un confronto comparativo, risponde all'esigenza di gara pubblica;-----
- 2) l'apertura al mercato in base alle disposizioni comunitarie, ovviamente, è garantita anche in casi di rinnovo in quanto questo è comunque assimilabile a una nuova concessione ed è pertanto soggetto ai dettami comunitari;---
- 3) la disciplina regionale sembra essere in linea con il dettato comunitario che richiede comunque la pubblicità e la comparazione delle offerte nonché l'assenza di favoritismi per il Concessionario uscente;-----

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 844 del 10.10.2018 si stabiliva ai sensi degli art. 22 e 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., di dare ampia pubblicità nelle forme di legge alla procedura di rinnovo;-----

- vista la determinazione n. 24 del 27.01.2004 con la quale la Regione Pie-



monte – Settore Navigazione Interna e Porti autorizzava in “ordine alla sicurezza della navigazione” la ricollocazione di n. 49 boe di ormeggio in favore della Lega Navale Italiana Sez. di Arona, già oggetto di precedente parere rilasciato con atto n. 660/26.04 del 4.11.1999 (boe identificate con le sigle da 492 a 540); -----

- vista la determinazione n. 295 del 17.06.2004 con la quale la Regione Piemonte – Settore Navigazione Interna e Porti, rilasciava parere favorevole alla posa di un pontile in parte fisso ed in parte galleggiante (identificato con la sigla A35) e alla realizzazione di uno scivolo di alaggio (identificato con la sigla A36); -----

- vista l’Autorizzazione Paesaggistica n. 944 del 23.04.2019 rilasciata dal Comune di Arona per la “riorganizzazione del campo boe con ampliamento del pontile esistente”; -----

- visto il parere favorevole con prescrizioni del Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca con nota prot. 112/19 del 6.08.2019; --

-visto il parere favorevole con prescrizioni “ai soli fini idraulici” e autorizzazione “ai fini della disciplina della navigazione” rilasciato dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e

Foreste – Settore Tecnico Regionale NOVARA e VERBANIA per l’ampliamento del pontile fisso/galleggiante, giusta determinazione n°

3339/A1817A in data 27.09.2019; -----

- richiamata la determinazione n. 1026 del 5.12.2019, con la quale, esperita l’istruttoria di rito, si provvedeva all’assegnazione dei beni sopra descritti in favore della Lega Navale Italiana sez. di Arona; -----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327; -----



- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631;
- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.; -----
- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore. -----
- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese; -----
- richiamata la deliberazione n. 87 del 16.10.2018 della Giunta dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante in qualità di Ente Capofila della Gestione Associata Demanio, di "ricognizione tariffe 2019 e metodi di calcolo":-----
- visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n. 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori; -----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., alla società : -----

LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ARONA, con sede in Arona (NO) Corso Europa n° 26 (c.f. 90006430038), nella persona del Presidente Pro-tempore Sig.ra Casero Carla (c.f. CSR CRL 68H56 E514J), domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione, di :-----

occupare/mantenere l'occupazione di alcune aree/beni appartenenti al Demanio della Navigazione Interna Piemontese, ubicate nel **Comune di Arona (NO)** identificate ed antistanti al foglio **29** mappali **36** e **313** per complessivi **mq. 542,58**, di cui **56,36 mq.** di scivolo di alaggio identificato con la sigla



A36 riconducibile alla tipologia “**Aree a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro**” (art. 10, comma 1, lettera b) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), 62,40 mq. riconducibili alla tipologia “**Pontili fissi**” art. 10, comma 1, lettera l) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), 233,80 mq. riconducibili alla tipologia “**Pontili galleggianti, zattere e galleggianti in generale**” (art. 10, comma 1, lettera n) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), pontile identificato con la sigla **A35**, 190,00 mt. riconducibili alla tipologia “**Condutture cavi ed impianti in genere nel sottosuolo**” (art. 10, comma 1, lettera p) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), oltre a n. **28** boe di ormeggio identificate con le sigle **495-496-497-498-499-500-501-502-507-508-509-510-511-512-513-514-521-522-523-524-525-526-527-528-534-535-536-537** riconducibili alla tipologia “**Boe di ormeggio**” (art. 10, comma 1, lettera f), g) ed h) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i), fuori zona portuale, in via ordinaria per il periodo **dal 2019 al 31.12.2027** (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), -----
per la seguente attività d’uso: **sportive**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate. -----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2027**. -----

Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l’anno 2019 è stato determinato in € **3.634,97**, ai sensi del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., ed è stato interamente versato dal Concessionario; -----

Parte del canone risulta classificato in base all’area, in acqua, occupata dalle unità di navigazione ormeggiate (art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento

Regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i.). In caso di sostituzione dei natanti ormeggiati alle boe oggetto di concessione (il canone è stato determinato considerando n. 8 boe per unità di navigazione sino a 6,00 metri, n. 10 boe per unità di navigazione comprese tra i 6,00 e gli 8,00 metri e n. 10 boe per unità di navigazione superiori agli 8,00 metri), il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Demaniale concedente le caratteristiche delle nuove unità nautiche. -----

L'eventuale aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratteristiche delle imbarcazioni, decorrerà dall'annualità successiva a quella in cui è avvenuta la sostituzione. -----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del regolamento Regionale n. 13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati dall'ISTAT-FOI). -----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone. -----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). -----

Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta.

La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del



bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. ---

Art. 3 – Si da atto della “garanzia” di € 3.634,97 costituita dal Concessionario ai sensi della precedente Concessione Demaniale. -----

La “garanzia” così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-----

Art. 4 – Le aree/beni oggetto della presente concessione risultano già occupati dal Concessionario, ai sensi della precedente concessione demaniale. -----

Art. 5 – **Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione,** nonché a sostenere gli oneri contributivi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso. Il Concessionario rimane obbligato al rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi citati in premessa e già in possesso del Concessionario. Con particolare riferimento all'ampliamento del pontile esistente, il Concessionario si impegna all'osservanza delle seguenti condizioni: -----

- a) *le operazioni di ampliamento del pontile galleggiante con le relative strutture di sostegno, debbono essere effettuate in modo da minimizzare la risospensione dei sedimenti all'interno della massa lacustre e la diffusione di torbide nello strato d'acqua superficiale;* -----
- b) *la preventiva rimozione delle boe deve essere effettuata in modo completo vale a dire con asportazione dal fondale dei rispettivi corpi morti e catene;* -----



13/07/2017
c) *tutti i lavori devono essere condotti in modo da evitare il rischio di fuoriuscita di lubrificanti, oli e combustibile durante l'attività cantieristica.*

Nel caso si verificasse un accidentale rilascio si dovrà procedere alla bonifica immediata dell'areale lacustre contaminato; -----

d) *le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;---*

e) *dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (considerando intensità, direzione, etc. del vento) e dalle imbarcazioni; -----*

f) *i sistemi di ancoraggio dei pontili galleggianti dovranno essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del lago; -----*

g) *i pontili dovranno risultare conformi alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 ed essere assicurati in modo che il loro ancoraggio non venga meno e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;-----*

h) *gli ancoraggi e le varie opere presenti (blocchi di trattenuta, etc) dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle*



caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio;-----

i) *il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici del Settore competente) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;-----*

j) *restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero. -----*

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. -----

Il Concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione. -----

Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione. -----

Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario. -----

Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario: -----

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso;-----

Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone



avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso. -----

Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). ---


Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione. -----

Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario. -----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. -----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. -----

L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun com-



penso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione-----

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario. -----

Art. 13 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. -----

Art. 14 – Ai fini dell’efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l’originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene. Il Concessionario pertanto dichiara di aver preso visione del bene oggetto di concessione e di accettarlo nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trova. -----

Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell’anno di scadenza. L’istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell’istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti. -----

Art. 16 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell’atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato. -----



Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati. ----

Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente. -----

In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'ufficio. -----

Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni

Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese.-----

Lesà li, 10 DIC 2019



Il Responsabile del servizio

Geom. Renato MELONE

La sottoscritta Casero Carla, (c.f. CSR CRL 68H56 E514J), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (manutenzione del bene), 6 (divieto di subconcessione), 67 (divieto di

compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 9 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

.....li. 10 DIC 2019

Covera Carlo

Registrato a Borgomanero-Sportello di Arona MUZIA N. 147 Mod. 3
Imposta assolta con attestazione di versamento effettuato
in data 9/12/19 presso BOBPM a ARONA
per € 654,00 (Sei autocongruanti quatt...)




IL FUNZIONARIO
Carmelina Barbagallo

~~(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, dr. Salvatore Sangrigoli~~



CAVIDOTTI E TUBAZIONI:

- RETE ELETTRICA: COPPIA DI PASSACAVI CORRUGATI Ø125 mm CON N. 3 POZZETTI DI ISPEZIONE
- RETE IDRICA: TUBAZIONE IN PEAD Ø32 mm CON UN POZZETTO DI ISPEZIONE



PONTILE:

- N. 7 MODULI GALLEGGIANTI PER ORMEGGIO
- RAMPA DI COLLEGAMENTO BASCULANTE
- COLLEGAMENTO PONTILE FISSO A TERRA



GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
REP. N. 43/A DEL 10 DIC 2019



SCALA 1:1.250



**DOMANDA DI RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE
PRATICA N. 29/D.A.**
LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ARONA
C.so Europa, 26 - 28041 Arona [NO] - P.I. 01535610032 - C.F. 90006430038
Tel. 0322 47257 - Cell. 391 1055856 - email. arona@leganavale.it

**TAVOLA 2
MAPPA CATASTALE
FOGLIO 29**

ING. ANDREA SALVIONI
c.f.: SLV NDR 77R28 F952 D - p.iva: 02155890037
cell. 348 / 7758429 - e-mail: andreasalvioni@gmail.com
- www.andreasalvioni.com
Via Roma, 64 - 28041 - Arona (NO)

DOTT. ING. ANDREA SALVIONI
Ordine Ingegneri Provincia di Novara n°2133/A
Via Roma, 64 - 28041 Arona (NO)
c.f. SLV NDR 77R28 F952 D - p.iva 02155890037
Andrea Salvioni